

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 291 LEGISLATURA N. IXdelibera
315

DE/ML/ITE Oggetto: D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III-bis, art.
0 NC 29-decies commi 11 bis e 11-ter. Definizione delle
Prot. Segr. metodologie per la predisposizione e approvazione del
363 Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni
soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale
situata nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per
i gestori

Lunedì 20 aprile 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

| | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.
Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III-bis, art. 29-decies commi 11 bis e 11-ter. Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale situate nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia;

- VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
- Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare :

1. **P'allegato A**, parte integrante del presente atto, relativo alla "Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 **per il triennio 2016-2018**";
2. **P'allegato B**, parte integrante del presente atto, relativo a " Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 **per l'anno 2015**" e la cui realizzazione viene affidata all'ARPAM Direzione Tecnico Scientifica;
3. **P'allegato C**, parte integrante del presente atto, relativo agli "indirizzi regionali per le tempistiche della presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'art. dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a) e richiesta ai gestori ai sensi dell'art. dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

di confermare le tariffe in materia AIA di cui alla DGR n. 1547/2009, fino all'entrata in vigore del decreto previsto dal D. Lgs. 46/2014, art. 33, comma 3;

di istituire un tavolo tecnico permanente sulla materia AIA, con particolare riferimento ai controlli, tra la competente struttura regionale AIA e la Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM;

di disporre:

che le Province trasmettano alla Regione Marche le informazioni concernenti le installazioni AIA situate nel relativo territorio provinciale, ai sensi del D.Lgs dell'art. 29 ter-decies, entro il 31 dicembre di ciascun anno secondo un formato che verrà predisposto dalla competente struttura regionale in materia di AIA;

che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province, all'ARPAM, al MATTM e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Anduca)

f

RE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Norme di riferimento :

- **Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010** *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);*
- **Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011** *concernente la Valutazione dell' Impatto Ambientali di determinati progetti pubblici e privati;*
- **D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46** – *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);*
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** – *"Norme in materia ambientale"*;
- **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334** – *"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*;
- **D.M. 24 aprile 2008** – *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*;
- **D.M. 31 gennaio 2005** – *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"*;
- **L.R. 26 marzo 2012, n. 3** – *"Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)"*;
- **Delibera Amministrativa Consiglio Regionale 26 gennaio 2010, n. 145** *Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121;*
- **Delibera Amministrativa Consiglio Regionale 12 gennaio 2010, n. 143** – *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9"*;
- **D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547** *"Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"*.
- **D.G.R. 6 luglio 2004 n. 770** - *"Modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D.G.R. n. 1480/2002 e D.G.R. n. 447/2003"*;
- **D.G.R. 1 aprile 2003 n. 447** – *"Approvazione della procedura per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili"*;
- **D.G.R. 8 luglio 2014, n. 983** - *"Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso"*;
- **Decreto della PF VAA 26 gennaio 2012 n. 8** – *"Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle domande e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ed adempimenti connessi..."*;
- **Decreto MATTM del 13 novembre 2014** – *"Modalità per la redazione della Relazione di Riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs n. 152/2006"*.

df

FR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Motivazione:

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento) ed in particolare, il CAPO I "Disposizioni comuni" ed il Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha introdotto numerose novità sull'applicazione di tale normativa.

Tale direttiva, recepita nel D.Lgs 46/2014 ha modificato in parte il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare, la Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

La regione Marche ha in parte recepito tali modifiche nella D.G.R. 8 luglio 2014 n. 983 - "Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso".

Occorre però dare attuazione completa agli adempimenti richiesti dalle sopra menzionate norme, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione e la programmazione dei controlli da effettuarsi sulle installazioni A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale,) nonché ulteriori disposizioni per quanto riguarda la presentazione della "Relazione di riferimento" da parte dei gestori A.I.A.

A seguito delle premesse di cui sopra, si rammenta che nel territorio regionale sono presenti due Autorità Competenti che assolvono i compiti relativi al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale:

- La regione Marche - per quanto riguarda tutte le attività ricomprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, ad eccezione del punto 5 dello stesso allegato riguardate la gestione dei Rifiuti;
- Le Province - per quanto riguarda le attività ricomprese nel punto 5 "Gestione dei Rifiuti" dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.

Inoltre l'ARPA Marche (Direzione Tecnico-Scientifica) esercita le funzioni dei Controlli sugli impianti industriali e le Autorità Competenti ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/06 si avvalgono di ARPAM per l'accertamento del rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-bis del D. Lgs. 152/06, le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad A.I.A. sono definite a livello regionale **in un piano d'ispezione ambientale**, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

fr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a. un' analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b. l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c. un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d. le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e. le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f. le disposizioni – ove previsto - riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Occorre inoltre evidenziare che, secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del D. Lgs. 152/06, sulla base delle procedure di cui al suddetto piano d'ispezione sono definiti **i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie** nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. deve essere determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione medesima che consideri almeno:

- a. gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b. il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c. l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), oltreché ISO EN 14001.

Esigenze pertanto di omogeneità, di trasparenza e, non ultime, di snellezza e praticità per il trattamento di una massa considerevole di descrittori relativi alle installazioni coperte dal Piano, motivano l'adozione di un sistema di supporto alla decisione per la programmazione dei controlli che porterà a:

- ✓ massimizzare l'efficacia dei controlli mirandoli dove il rischio è più elevato;
- ✓ essere proporzionali rispetto al potenziale di rischio, consapevoli degli oneri generati verso le imprese con le attività di controllo;
- ✓ fare fronte alla necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di creare una nuova base oggettiva per il dimensionamento delle forze necessarie.

cf GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Per rendere operativo quanto sopra descritto occorre utilizzare un apposito “tool “ che riproduca e renda oggettivo quanto sopra richiesto dall’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D. Lgs. 152/06.

Tale strumento è stato implementato in diversi paesi europei: il contesto operativo è quello della raccomandazione comunitaria sui “Criteri minimi per le ispezioni ambientali 2000/331/EC”; basata sulle indicazioni del network IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law), che riunisce su base volontaria 47 Autorità Competenti per i controlli ambientali (tra cui ARPA Lombardia) e di 33 paesi anche extraeuropei.

Nel corso del 2013 l’ARPA Lombardia ha sottoposto a valutazione e test il metodo, ricavandone l’esperienza necessaria per progettare l’evoluzione e la contestualizzazione alla realtà operativa della Lombardia e ne è nato il (Sistema di supporto SSLP ora denominato SSPC (Sistema di supporto alla programmazione dei controlli).

Dal maggio del 2014 le attività sono proseguite con la partecipazione di ISPRA, nella prospettiva dell’integrazione della programmazione delle attività ispettive anche per le Aziende assoggettate a procedura AIA di livello nazionale. L’attività in corso è stata inoltre riconosciuta come riferimento in seno al Coordinamento Nazionale IPPC di cui all’art. 29 quinquies del D.Lgs. 152/06. La presentazione a tale Coordinamento della versione operativa di SSPC è avvenuta nel corso del mese di ottobre 2014 e tale lavoro è stato valutato dal tavolo per il Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 46/2014).

Si ritiene pertanto che la metodologia proposta sia valida, ma occorra un periodo transitorio di sperimentazione delle modalità proposte di un anno (2015), anche alla luce dell’incremento delle installazioni assoggettate ad A.I.A. ai sensi della Direttiva 2010/75/UE recepita con d.lgs. 46/14 e alle relative procedure istruttorie di adeguamento.

In particolare :

L’allegato A “ Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per il triennio 2016-2018”

Nel presente documento vengono descritti e illustrati i presupposti metodologici del Piano d’ispezione ambientale della Regione Marche da predisporre in conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del

6



| |
|---------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

| |
|-----------|
| pag. 8 |
|-----------|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio della Regione Marche.

Nello specifico, vengono delineati gli elementi considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli. Il Piano è stato predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- ✓ descrizione del modello SSPC (Sistema di supporto per la Programmazione dei Controlli);
- ✓ analisi generale; dei principali problemi ambientali pertinenti;
- ✓ identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- ✓ registro delle installazioni coperte dal piano;
- ✓ procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni.

L' allegato B : *"Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per l'anno 2015."*

Vista la complessità del modello dettagliato nell'Allegato A, che ha necessità di tempo per la sua implementazione e sperimentazione, si rende necessario operare almeno per l'anno 2015, una Pianificazione contenente dei requisiti minimi di valutazione del rischio, adottando in ogni caso criteri minimi comuni da parte delle Autorità Competenti (Regione e Province per il settore rifiuti) e ARPAM tenendo in considerazione almeno:

- ✓ impatto potenziale delle installazioni P1;
- ✓ impatto reale P2;
- ✓ installazioni che non hanno mai ricevuto una visita ispettiva negli ultimi tre anni P3.

af

Y
GPE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Ad ogni voce viene assegnato un valore, per arrivare a calcolare l'indice di rischio di ogni installazione AIA che permetterà la costituzione di una graduatoria di rischio su cui basare la programmazione delle visite ispettive ordinarie per l'anno 2015.

Le ispezioni ordinarie saranno di diverse tipologie:

1. Visita ispettiva cartacea con sopralluogo;
2. Visita ispettiva cartacea con sopralluogo comprensiva di campionamenti;
3. Campionamento su singole matrici da indagare.

Nello specifico sarà l'ARPAM sentita l'AC, che nella sua programmazione valuterà per ogni installazione le matrici su cui indagare.

Pertanto con decreto del dirigente PF VAA verrà approvata la Programmazione del Piano d'Ispezione Ambientale per l'anno 2015.

L' allegato C: *“Indirizzi regionali per le tempistiche della presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a) e richiesta ai gestori ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. “*

La Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali prevede all'articolo 22 che, quando l'attività comporta l'utilizzo la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento nei termini di cui allo stesso articolo 22 della direttiva.

Tale concetto della direttiva è stato recepito nell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a) e nell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevedono che, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, la domanda di AIA deve contenere una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione; l'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini di una sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

df



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014, il Ministero ha provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della pubblicazione del sopra citato DM è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015.

Nel caso di attività IPPC di **competenza regionale** è previsto all'articolo 3, comma 2 di tale decreto, che il gestore esegua la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, ma **non sono previste specifiche tempistiche per comunicare all'autorità competente gli esiti di tale procedura, ove dovuta.**

Per i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale **statale** all'articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, è previsto che gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento siano comunicati all'autorità competente **entro 3 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e se tale relazione fosse dovuta, è previsto che il gestore presenti la relazione, **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

I temi legati agli obblighi di presentazione della relazione di riferimento sono stati oggetto di discussione nell'ambito del Coordinamento regionale IPPC con i rappresentanti delle Province, ARPAM e delle associazioni imprenditoriali e nell'ambito del coordinamento nazionale ex articolo 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, nella quale si è convenuto sull'opportunità di fornire indirizzi alle Autorità competenti e ai Gestori sulle tempistiche per gli obblighi legati alla relazione di riferimento anche per gli impianti soggetti ad AIA di competenza regionale/provinciale.

Occorre pertanto, dare **indicazioni sulle tempistiche da seguire in ambito regionale** per la effettuazione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e per la presentazione della relazione di riferimento, ove dovuta come riportata in questo allegato.

Tavolo tecnico permanente sulla materia AIA, con particolare riferimento ai controlli, tra la competente struttura regionale AIA e la Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM:

Con l'attuazione della direttiva IED, si è modificato l'approccio alla tematica dei controlli e data la rilevanza della questione si ritiene opportuno istituire un Tavolo Tecnico permanente sulla materia AIA, tra la competente

df
SR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

struttura regionale AIA e la Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM, al fine approfondire e fornire indirizzi comuni in materia AIA, in quanto la Regione è l'Autorità Competente in materia di Pianificazione dei Controlli.

Tale Tavolo si riunirà periodicamente possibilmente almeno una volta al mese, trattando ove necessario anche le altre tematiche in materia AIA.

In via informale, si sono già svolte delle riunioni tra la competente struttura della Regione Marche e dell'ARPAM, nei mesi di gennaio a marzo 2015 per l'approfondimento di alcune tematiche della presente delibera: in particolare gli allegati della presente delibera sono stati condivisi con la Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM, mentre l'elaborazione dell'Allegato B1 è stata effettuata dall'ARPAM stessa.

Le Province trasmettono alla Regione Marche le informazioni concernenti le installazioni AIA situate nel relativo territorio provinciale, ai sensi del D.Lgs dell'art. 29 ter-decies del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/2015, entro il 31 dicembre di ciascun anno secondo un formato che verrà predisposto dalla competente struttura regionale in materia di AIA:

Al fine di consentire alla Regione Marche di far fronte agli obblighi derivanti dalla direttiva IED (formulari, attuazione Bat-Conclusions, eventuali deroghe etc...), è necessario che le altre Autorità Competenti (Province) forniscano alla Regione con tempistica ben determinata (cadenza annuale) tutte le informazioni sia tecniche che amministrative necessarie per adempiere a tali obblighi.

La presente delibera è stata predisposta sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa redatta da Vera Storoni, oltreché per la parte grafica da Oriano Orlandini, nonché con la supervisione della P.O. AIA Giuseppe Mariani.

Pertanto, si propone quanto riportato nel dispositivo e negli allegati alla presente deliberazione.

cf

GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra riportato si propone di adottare le determinazioni indicate nello schema di dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giuseppe Mariani)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

POSIZIONE DI FUNZIONE
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
(David Piccinini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ITE
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n³⁸ pagine di cui n²⁶ di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)



| |
|---------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

| |
|------------|
| pag. 13 |
|------------|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATI

Allegato A “ *Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per il triennio 2016-2018* ”

Allegato B : “ *Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per l'anno 2015.* ”

Allegato C: “ *Indirizzi regionali per le tempistiche della presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a) e richiesta ai gestori ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.* ”

26

GR



| |
|---------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

| |
|------------|
| pag. 14 |
|------------|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO A

“Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate in regione Marche, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per il triennio 2016-2018”

cf

GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

PREMESSA

Nel presente documento vengono descritti e illustrati i presupposti metodologici del Piano d'ispezione ambientale della Regione Marche da predisporre in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio della Regione Marche.

Nello specifico, vengono delineati gli elementi presi in considerazione nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli. Il Piano sarà predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) registro delle installazioni coperte dal piano,
- d) procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) disposizioni riguardanti la cooperazioni tra le varie autorità di ispezione.

INTRODUZIONE

Nella Regione Marche sono dislocate circa 200 installazioni che hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale per esercire il proprio impianto, senza considerare le installazioni di competenza statale.

In figura 1 si riporta la distribuzione degli installazioni autorizzate nella regione Marche in funzione della categoria di attività industriale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 parte II allegato VIII:

f

GR




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

INSTALLAZIONI REGIONE MARCHE

ELENCO AIA



Come si può osservare la regione Marche è caratterizzata dalla significativa presenza di insediamenti industriali che svolgono le seguenti attività: produzione e trasformazione dei metalli; si tratta in particolare di galvaniche (n. 34) e fonderie (n. 14), di allevamenti intensivi di pollame e suini (n. 61), di industrie dei prodotti mineralari (n. 7 produzione laterizi e cementifici), realtà industriali assai spesso diversificate per dimensioni, tipologia di lavorazione e prodotto finito.

Sono inoltre presenti n. 2 industrie chimiche (fabbricazione di prodotti chimici organici ed inorganici di base, produzione di fertilizzanti), realtà produttive caratterizzate da elevata complessità e significativi impatti ambientali, n. 7 attività energetiche (n.2 centrali di cogenerazione.).

Per tali attività l'Autorità Competente è la Regione Marche, mentre per il settore dei rifiuti riportati nel grafico sottostante le Autorità Competenti sono le Province:

cf GR




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Numero Impianti Regione Marche Suddivisi per Cod. AIA All. VIII D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152



Le AIA rilasciate, contengono tutte il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene l'insieme delle azioni svolte dal gestore per effettuare, nelle diverse fasi di vita dell'impianto, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'autorizzazione.

I controlli rappresentano, pertanto uno strumento fondamentale, posto a tutela di diritto collettivi e la qualità dell'ambiente è uno di essi.

Ad oggi, occorre massimizzare i risultati delle attività attraverso la focalizzazione sulle reali criticità e contemporaneamente abbattere impegni inutili e costosi tanto per chi effettua i controlli, quanto per chi li subisce.

In questa ottica, il tema dei controlli è rientrato recentemente nel dibattito nazionale tramite il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 "Semplifica Italia", che riguarda tutte le autorità implicate nei controlli ed inoltre, il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Trasparenza".

Essenzialità, chiarezza, pubblicità non sono solo una "Best pratique" ma un obbligo.

La Direttiva IED (vedi art. 23 c.2 e c.4) ha cercato di delineare un quadro tecnico ben preciso su questa materia prevedendo l'applicazione di almeno due strumenti nel campo dei controlli ambientali: il primo di Pianificazione e il secondo di Programmazione a cui seguiranno la fase di Esecuzione delle Ispezioni, il Reporting e la Valutazione dei risultati (vedi flow-chart di seguito riportata):

cf GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- ✓ La **Pianificazione dei controlli** è tipicamente un'attività propria delle Amministrazioni Competenti, dei soggetti cioè in grado di gestire le politiche pertanto tale pianificazione presuppone una conoscenza approfondita del contesto territoriale, socio-economico oltreché naturalmente dello stato dell'ambiente (vedi art. 23 c.3);
- ✓ la **Programmazione** invece è basata su un'analisi di rischio delle singole installazioni: la finalità è attribuire loro frequenze e modalità di controllo in funzione della intensità del rischio rilevato;
- ✓ l' **Esecuzione delle ispezioni** cioè la realizzazione delle ispezioni che definisce gli strumenti necessari per poterli affrontare (istruzioni operative, documenti di sistema, check- list ecc);
- ✓ il **Reporting** che contiene i risultati delle ispezioni condotte e archiviazione delle informazioni;
- ✓ la **Valutazione** cioè la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nella Pianificazione e Programmazione:

cf

Y


GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.



Handwritten initials: GF



| |
|---------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

1. Normativa di riferimento


La direttiva IED è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 46/2014 che ha modificato il D.Lgs 152/2006, in particolare l'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 che recita:

*11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera **un anno** per le installazioni che presentano i rischi più elevati, **tre anni** per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, **sei mesi** per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. **Tale periodo è determinato**, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una **valutazione sistematica** effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:*

- a) **gli impatti potenziali e reali** delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto **dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;***
- b) il livello di **osservanza** delle condizioni di autorizzazione;*
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (**EMAS**) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).*

Ma cosa significano questi parametri? Occorre considerarli separatamente, mescolarli tra loro?

Ne consegue che gli aspetti al centro dell'analisi, secondo la normativa sono:



26
SE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Esigenze pertanto di omogeneità, di trasparenza e, non ultime, di snellezza e praticità per il trattamento di una massa considerevole di descrittori relativi alle installazioni coperte dal Piano, motivano l'adozione di un sistema di supporto alla decisione per la programmazione dei controlli che porterà a:

1. massimizzare l'efficacia dei controlli mirandoli dove il rischio è più elevato;
2. essere proporzionali rispetto al potenziale di rischio, consapevoli degli oneri generati verso le imprese con le attività di controllo;
3. fare fronte alla necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di creare una nuova base oggettiva per il dimensionamento delle forze necessarie.

Occorre pertanto creare un "tool" che riproduca e renda oggettivo il processo mentale di attribuzione del rischio ad un oggetto collocato in un insieme.

2. SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI (SSPC):

Tali strumenti decisionali sono stati implementati in diversi paesi europei: il contesto operativo è quello della raccomandazione comunitaria sui "Criteri minimi per le ispezioni ambientali 2000/331/EC" basata sulle indicazioni del network IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law), che riunisce su base volontaria 47 Autorità Competente per i controlli ambientali (tra cui ARPA Lombardia) e di 33 paesi anche extraeuropei.

IMPEL ha deciso di mettere a frutto le esperienze dei suoi membri sviluppando uno specifico progetto (*Do the Right Think*), che ha prodotto un "tool" per la programmazione dei Controlli (Iram, "Integrated Risk Assessment Method").

Il concetto di base dell'Iram Easy Tool è quello di definire un indice di "rischio" globale per una installazione identificando i diversi fattori di rischio, pesandoli tra loro, per poterli gestire. La frequenza ispettiva è determinata in base al livello di rischio più elevato tra i diversi IC (criteri ispettivi) considerati; il sistema produce inoltre l'indicazione della tipologia e intensità dei controlli in ogni singola azienda.

Nel corso del 2013 l'ARPA Lombardia ha sottoposto a valutazione e test il metodo, ricavandone l'esperienza necessaria per progettare l'evoluzione e la contestualizzazione alla realtà operativa della Lombardia e ne è nato il SSPC (Sistema di supporto alla programmazione dei controlli).

Dal maggio del 2014 le attività sono proseguite con la partecipazione di ISPRA, nella prospettiva dell'integrazione della programmazione delle attività ispettive anche per le Aziende assoggettate a procedura AIA di livello nazionale. L'attività in corso è stata inoltre riconosciuta come riferimento in seno al Coordinamento Nazionale di cui all'art. 29 quinquies del D.Lgs. 152/06. La presentazione a tale Coordinamento della versione operativa di SSPC è avvenuta nel corso del mese di ottobre 2014 dove tale lavoro è stato valutato dal tavolo per il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 46/2014).

21



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

3. Che cosa è il SSPC?

Il metodo SSPC, è basato sull' identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il **rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale**, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la **vulnerabilità del territorio**.


Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC), i parametri appartenenti ai tre insiemi vengono combinati per produrre le componenti di uno spazio vettoriale tridimensionale, detto "**spazio del rischio**", in cui ogni azienda è rappresentata dalla lunghezza del "**vettore di rischio**", risultante dalla composizione vettoriale delle tre componenti. Nel calcolo vengono inoltre inseriti degli elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle caratteristiche dell'operatore aziendale, sia dalle modalità gestionali.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa

L'attribuzione della frequenza di controllo di ogni installazione pertanto, viene effettuata a partire dalla graduatoria degli indici di rischio delle aziende coperte dal Piano. La graduatoria delle aziende, e la relativa frequenza ispettiva, costituisce il programma dei controlli, di estensione triennale.

Il sistema reagisce ad esempio in modo tale che, a parità di livello di rischio intrinseco, è prevista una maggiore frequenza dei controlli per le installazioni in aree caratterizzate da un maggiore livello di compromissione ambientale e di densità di elementi vulnerabili.

Fig: criteri alla base del modello



Le performance dell'operatore e la qualità dell'ambiente influenzano la componente reale dell'impatto

Handwritten signatures and initials: 'y', 'df', 'GR'



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

4. Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti

L'analisi è finalizzata a valutare fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazioni in aree, individuate dagli strumenti di pianificazione regionale, caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici; in particolare, i parametri rappresentativi dei 'problemi ambientali' presi in considerazione dal modello sono:

- ✓ la qualità dell'aria;
- ✓ la qualità delle acque superficiali;
- ✓ la vulnerabilità territoriale.

4.1 Qualità dell'aria

La Regione Marche, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 143 del 12/01/2010, ha approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente, che ha individuato gli inquinanti che superano gli standard di qualità ambientale previsti dalle normative vigenti costituendo, dunque, criticità prioritarie per la nostra regione, rappresentati dal biossido di Azoto (NO₂), il particolato sottile con diametro inferiore a 10 µm (PM₁₀) e l'inquinante secondario Ozono (O₃).

Il piano concentra la sua attenzione sui primi due parametri, costituenti inquinanti primari, e prevede una zonizzazione del territorio regionale, ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria, in due zone:

- ✓ zona A: Zona (unica regionale) nella quale il livello del PM₁₀ e del biossido di azoto comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- ✓ zona B: Zona (unica regionale) nella quale il livello del PM₁₀ e del biossido di azoto non comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Finalità di questo strumento di pianificazione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 351/1999 è, per le zone e agglomerati in cui sussiste il rischio di superamento dei valori limite di legge (Zona A), individuare le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto tale rischio.

f


GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.



In base all'area (e nello specifico al Comune) in cui è collocata l'installazione, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e dal numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area.

4.2 Qualità delle acque superficiali

L'estesa urbanizzazione, oltre alla presenza storica di industrie impattanti sulla matrice acqua ha un impatto sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale di scarichi di reflui urbani e industriali.

L'analisi è finalizzata a definire una classificazione dei sottobacini individuati sul territorio regionale, sulla base dello stato dei corpi idrici superficiali che li identificano.

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva quadro delle acque 2000/60/CE; nello specifico, lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici (ad esempio macrofite, diatomee, fitoplancton, fauna ittica), agli elementi chimico-fisici (ad esempio la concentrazione di nutrienti, le temperature, l'ossigeno) ed agli elementi chimici (ad esempio inquinanti specifici) a sostegno di quelli biologici; lo stato

Y
GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

Ad ogni corpo idrico superficiale viene attribuito, sulla base di tali parametri, un punteggio indicativo della 'criticità' del suo stato; lo stesso punteggio viene quindi assegnato a tutto il sottobacino afferente e conseguentemente attribuito ad ogni azienda collocata nel sottobacino.

La RM ha individuato, ai sensi della DQA e del DM 131/2008, i corpi idrici (CI) che devono essere monitorati (<http://www.regione.marche.it/Acqua/Corpiidriciclassificazione.aspx>);

tabella dei corpi idrici fluviali (RW) classificati:

| area | CIS | SUFFICIENTE | SCARSO |
|----------------|-----|-------------|--------|
| REGIONE MARCHE | 185 | 63 | 47 |

4.3 Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha individuato quattro elementi:

- ✓ la presenza di aree naturali protette – quali le zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CE, i siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali (RS), a parchi naturali (PAN), regionali e nazionali (PA) ;
- ✓ la densità di popolazione;
- ✓ la carta del rischio idraulico;
- ✓ la presenza di siti contaminati (artt. 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006);
- ✓

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, viene assegnato un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

df ge




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

315 : 1

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

RELAZIONE IMPIANTI POPOLAZIONE SUPERFICIE



5. Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione

Il piano d'ispezione identifica le aree del territorio marchigiano in cui sono localizzate le installazioni oggetto di ispezione, servendosi dell'elenco delle installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti in Regione Marche.

L'analisi è volta ad individuare l'elenco delle installazioni AIA e la loro distribuzione geografica sul territorio regionale, al fine di una più efficiente distribuzione delle risorse sul territorio, nonché al fine dell'individuazione di eventuali 'cluster' o aree ad elevata densità di installazioni, valutabili nell'ambito dell'aggiornamento delle procedure per l'elaborazione dell'SSPC.

6. Registro delle installazioni coperte dal piano

Il registro delle installazioni coperte dal piano individua il 'campo di applicazione' del modello e coincide, ad oggi, con l'elenco delle aziende collocate in Regione Marche e già in possesso di AIA (individuate pertanto dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06).

L'elenco delle aziende è consultabile sul sito di Regione Marche:

www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale.aspx

26

9e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Tale elenco sarà aggiornato sulla base del progressivo rilascio delle AIA per le nuove attività rientranti in tale regime autorizzativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014 con cui è stata recepita la Direttiva 75/2010/IED o di eventuali ulteriori modifiche normative.

7. Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie

(Descrizione dei criteri di impatto)

Il metodo SSPC, è basato sull' identificazione di parametri (o 'variabili') assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Nello specifico, le variabili che vengono prese in considerazione per ogni installazione AIA, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, sono:

- 1 variabile rappresentativa dell'impatto potenziale associata alla categoria IPPC, e quindi caratteristica della tipologia di attività svolta;
- 4 variabili rappresentative dell'impatto 'reale': emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso. Alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell'installazione. Successivamente alle variabili che rappresentano l'impatto reale vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontaria) e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al D.Lgs. 334/1999).
- 4 variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulle base delle quali viene attribuito un '*indice di rischio*' legato alla collocazione dell'installazione in aree sensibili.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo, i parametri, integrati da elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle modalità gestionali, vengono combinati per determinare un indice di rischio dell'azienda. Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata, quindi, da un proprio indice di rischio compreso tra 1 ('rischio basso') e 10 ('rischio alto'); la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Al termine di ogni ciclo di programmazione gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutati con l'SSPC tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

f

gr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

**IMPATTO
POTENZIALE**

P₁

indicatore basato sulla tipologia di azienda

Complessità della tipologia di impianto e di ciclo produttivo e la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario (non per incidente), secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA

**IMPATTO
REALE**

R₁ R₂
R₃ R₄

dati relativi alle emissioni dell'impianto
(aria, acqua, rifiuti prodotti e trattati)

QUALITA' DELL'AMBIENTE
CARATTERISTICHE DELL'OPERATORE
MODALITA' GESTIONALI

W_R₁ W_R₂ aria, acqua
OPT certificazioni, registrazioni, sanzioni
RMC deroghe, sistemi di gestione ambientale

**VULNERABILITA'
TERRITORIALE**

V₁ V₂
V₃ V₄

aree naturali protette, popolazione
suolo, siti contaminati

8. Procedure per le ispezioni straordinarie

L'ispezione straordinaria è attivata dall'Autorità Competente (Regione o Provincia) nel caso di:

- segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali;
- supervisione di talune attività di auto controllo delle aziende (ad esempio verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio alle emissioni);
- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito del controllo ordinario;
- verifica della presentazione della domanda AIA concernenti gli impianti nuovi-esistenti entranti a far parte della normativa IPPC in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014.

L'ispezione straordinaria, stanti le sue caratteristiche, di norma non prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva.

9. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione

Nell'ottica della standardizzazione delle attività di controllo e della semplificazione, ai sensi del D.Lgs 152/06, art. 29-sexies c 6-ter, dovranno essere definite le modalità di integrazione tra le attività di controllo realizzate per l'attuazione della direttiva VIA, IPPC, Seveso, Reach e nitrati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1.315

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO B

“Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella Regione Marche, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per l’anno 2015.”

26

SE



| |
|---------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

1. Pianificazione 2015

Vista la complessità del modello dettagliato nell'Allegato A, che ha necessità di tempo per la sua implementazione e sperimentazione, si rende necessario operare almeno per l'anno 2015, una Pianificazione contenente dei requisiti minimi di valutazione del rischio, adottando in ogni caso, criteri minimi comuni da parte delle Autorità Competenti (Regione oltreché Province per il settore rifiuti) e ARPAM tenendo in considerazione almeno:

- ✓ impatto potenziale delle installazioni P1;
- ✓ impatto reale P2;
- ✓ installazioni che non hanno mai ricevuto una visita ispettiva negli ultimi tre anni P3.

2. Impatto potenziale degli installazioni P1:

Ogni azienda AIA ha un codice IPPC/IED principale (Allegato VIII D.Lgs. 152/2006) che le assegnerà un punteggio principale p (che verrà pubblicato nel sito della Regione Marche): : www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneeautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale.aspx

Il P1 vuole caratterizzare la complessità della tipologia di impianto e di ciclo produttivo e la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario (non per incidente), secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA.

L'algoritmo assegna un punteggio ad ogni azienda secondo la seguente logica: ad ogni codice IPPC/IED è associato un punteggio; ad ogni azienda sarà assegnato un punteggio principale p dedotto dal codice IPPC/IED principale dell'azienda.

Il punteggio totale dell'attività tiene conto di ulteriori fattori che andranno a modificare il punteggio principale secondo le seguenti regole:

– qualora una stessa attività abbia dei codici IPPC/IED secondari, al punteggio principale verrà sommato un peso a, indipendentemente dal numero di codici ed indipendentemente dal fatto che tali codici secondari possano avere associato un punteggio maggiore .

3. Impatto reale P2

La Regione Marche già nell'Allegato C del **Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 8 del 26/01/2012** ha approvato la modulistica del "Nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo", ha declinato pertanto le indicazioni per la presentazione di tale documentazione ed ha inteso dare concreta attuazione ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa valorizzando così le informazioni raccolte attraverso il Piano di Monitoraggio e Controllo a cui l'impianto è sottoposto nel corso di validità dell'AIA.

cf

gr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1 delibera

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

In particolare, ha inteso anche dare un ruolo significativo alla comunicazione dei risultati del monitoraggio "report", che viene inviata a norma di autorizzazione, generalmente entro il 31 maggio di ogni anno.

Sono pertanto disponibili tutte le informazioni per valutare le potenziali emissioni e le più opportune modalità di effettuazione del monitoraggio, che non devono essere intese come uno strumento standard da riproporre indipendentemente dalle considerazioni relative alla "storia" del monitoraggio pregresso dell'impianto.

Per questo nella successiva **DGRM n. 983 del 07/08/2014**, codesta Autorità Competente, oltre a fornire indicazioni per la presentazione delle domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad AIA e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso, ha sottolineato nell'Allegato E la necessità di redigere da parte delle Autorità Competenti il "Report di conformità" dell'installazione sulla base dei seguenti parametri:

- ✓ dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto;
- ✓ dati rilevati direttamente nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo;
- ✓ dati risultati dai controlli effettuati (Arpam)

Ha inoltre già stabilito che criteri riportati in tale Report nonché le valutazioni che ne scaturiranno, "serviranno anche per dare indicazioni all'ARPAM sulle attività ispettive, in quanto come previsto dal D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 46/14 in recepimento della direttiva 2010/75/UE, è necessario definire tali visite in un Piano d'ispezione ambientale a livello regionale".

f

GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

La valutazione degli elementi facenti parte di tale report possono costituire pertanto l'impatto reale di una installazione AIA, ai quali per la loro valutazione si attribuirà un punteggio da 0-5

| Elementi da considerare nel Report | Fattore positivo (valore) | Fattore negativo (valore) | Soggetto incaricato della valutazione |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Adesione a ISO 14000 o EMAS | (-2) | - | |
| Conformità normativa anche in relazione ad altre discipline (SEVESO-REACH) | (-1) | - | |
| Assenza/presenza di incidenti e di fenomeni significativi negli anni precedenti | - | (+1) | |
| Per le installazioni nuove o modifiche sostanziali, livello degli impatti reali dell'impianto come riportato nel nullaosta di VIA | (installazioni i cui monitoraggi risultino in linea con quanto riportato nel nullaosta di VIA) - | (installazioni i cui monitoraggi non risultino in linea con quanto riportato nel nullaosta di VIA) (+ 3) | |
| Conformità delle installazioni alle prescrizioni dell'AIA corrispondenti all'utilizzo delle BAT indicati nei Bref e rispetto dei valori autorizzati | (installazioni che risultano conformi all'autorizzazione ed ai valori indicati nelle BAT con adeguati margini di sicurezza) - | installazioni con prestazioni che non dimostrino affidabilità nel rispetto dei valori autorizzati e nell'allineamento ai valori indicati nelle BAT (+5) | |
| Diffide emesse dall'AC negli anni precedenti | - | (+3) | |
| Inserimento dell'installazione in un contesto molto degradato o particolarmente sensibile | - | (+2) | 26 |

Questi punteggi afferenti alle singole aziende verranno sommati o sottratti e verrà attribuito ad ogni installazione il punteggio totale che rappresenterà in questa prima fase l'impatto reale degli installazioni AIA.

I dati concernenti le installazioni di competenza delle Province sono stati forniti dalle stesse entro febbraio del corrente anno.

46



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

4. Installazioni che non hanno mai ricevuto una visita ispettiva P3

Le installazioni esistenti alla data dell'11 aprile 2014 (entrata in vigore del D.Lgs 46/2014) che all'approvazione della presente delibera non hanno ricevuto una visita ispettiva programmata negli ultimi tre anni, hanno un punteggio addizionale di 5.

Si specifica che i tre anni vengono considerati in scadenza al 2015: pertanto le ditte che hanno avuto la visita ispettiva entro il 31/12/2012 avranno un punteggio di +5.

5. Modalità di calcolo del rischio (Risk)

Il punteggio totale che sarà dato dalla somma di P1+P2+P3 rappresenterà un punteggio convenzionale proporzionale al rischio e permetterà la costituzione di una graduatoria di rischio per le diverse installazioni.

Risk basso= < 7 Risk medio (7-12) Risk alto >12

Le installazioni che hanno punteggio superiore a 12 saranno ispezionate nell' anno 2015 (vedi sottostante tabella):

| Regione Marche | Totale Aziende | di cui agricole | di cui industriali | di cui rifiuti |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Pesaro | | | | |
| Ancona | | | | |
| Macerata | | | | |
| Fermo | | | | |
| Ascoli | | | | |

Le ispezioni ordinarie saranno di diverse tipologie:

4. Visita ispettiva cartacea con sopralluogo;
5. Visita ispettiva cartacea con sopralluogo comprensiva di campionamenti;
6. Campionamento su singole matrici da indagare.

Nello specifico sarà l'ARPAM sentita l'AC, che nella sua programmazione valuterà per ogni installazione le matrici su cui indagare.

| Statali | Totale Aziende |
|---------|----------------|
| Pesaro | |
| Ancona | |

f

| Statali | Regione Marche | Totale Aziende |
|---------|----------------|----------------|
| | | |

GR



| |
|---------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

| |
|------------|
| pag. 34 |
|------------|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO C

“Indirizzi regionali per le tempistiche della presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell’art. dell’art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a) e richiesta ai gestori ai sensi dell’art. dell’art. 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “

f

GA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

1. INTRODUZIONE

La Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali prevede all'articolo 22 che, quando l'attività comporta **l'utilizzo la produzione o lo scarico** di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento nei termini di cui allo stesso articolo 22 della direttiva.

Tale concetto della direttiva è stato recepito nell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, lettera a) e nell'art. l'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevedono che, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, la domanda di AIA deve contenere una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione; l'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini di una sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014, il Ministero ha provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della pubblicazione del sopra citato DM è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. del 7 gennaio 2015.

Nel caso di attività IPPC di **competenza regionale** è previsto all'articolo 3, comma 2, di tale decreto, che il gestore esegua la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, **ma non sono previste specifiche tempistiche per comunicare all'autorità competente gli esiti di tale procedura, ove dovuta;**

mentre per i gestori in possesso di autorizzazione integrata ambientale **statale** all'articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014 è previsto che gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento siano comunicati all'autorità competente **entro 3 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e se tale relazione fosse dovuta, è previsto che il gestore presenti la relazione, entro **dodici mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

I temi legati agli obblighi di presentazione della relazione di riferimento sono stati oggetto di discussione nell'ambito del Coordinamento IPPC con i rappresentanti delle Province,

f
GR



| |
|----------------------------------|
| seduta del 20 APR 2015 |
| delibera 315 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ARPAM e delle associazioni imprenditoriali, e nell'ambito del coordinamento nazionale ex articolo 29-quinquies del D.Lgs 152/2006, nella quale si è convenuto sull'opportunità di fornire indirizzi alle Autorità competenti e ai Gestori sulle tempistiche per gli obblighi legati

alla relazione di riferimento anche per gli impianti soggetti ad AIA di competenza regionale/provinciale.

Occorre pertanto, dare indicazioni sulle **tempistiche da seguire in ambito regionale per la effettuazione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e per la presentazione della relazione di riferimento, ove dovuta.**

2. TEMPISTICHE

- Per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale comprese all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed escluse dall'allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 già in possesso di AIA il gestore deve presentare gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento entro il **07 aprile 2015**;
- in casi di particolare complessità il gestore può chiedere per una sola volta all'autorità competente tramite PEC, entro il **30 aprile 2015**, una proroga di ulteriori 3 mesi per la comunicazione degli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, nel qual caso il termine si intende prorogato fino ad un massimo di 3 mesi (a seguito di risposta dell'Autorità Competente) e comunque entro il **30 giugno 2015**;
- nel caso di installazioni non già in possesso di AIA (nuove installazioni) si prevede che il gestore presenti gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento entro il **30 aprile 2015**.

Per concedere i tempi tecnici di elaborazione della documentazione richiesta, in linea con quelli stabiliti nel DM 272 del 13 novembre 2014, i gestori di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale regionale devono presentare la relazione di riferimento, ove dovuta, secondo le seguenti modalità:

cf

GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- a) **per impianti nuovi o che presentano per la prima volta domanda di AIA, insieme alla domanda di AIA;**
- b) **per impianti già in possesso di AIA che hanno già effettuato aggiornamenti dell'autorizzazione dopo l'entrata in vigore del Dlgs. 46/2014**, entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ne ha valutato la necessità (al massimo entro il 30 giugno 2016);
- c) **per impianti già in possesso di AIA**, contestualmente alla presentazione della prima domanda di modifica o alla documentazione di riesame che comporta un aggiornamento dell'autorizzazione;
- d) **nei casi di cui al punto b)**, qualora vi sia l'esigenza di presentare istanza di modifica o documentazione di riesame prima di 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ha valutato la necessità della relazione di riferimento, è comunque riconosciuta la possibilità per il gestore di presentare la relazione di riferimento anche a valle dell'istanza, comunque entro i 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica; in tal caso l'Autorità Competente inserisce nell'aggiornamento dell'AIA una opportuna prescrizione che indichi tale adempimento;
- e) **nei casi di cui ai punti a) e b)** l'istanza costituisce domanda di validazione, la procedura di validazione non comporta la sospensione del rilascio o dell'aggiornamento dell'AIA, in quanto la validazione non costituisce parte integrante dell'AIA né elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA;

Inoltre per favorire l'omogeneità dei contenuti delle relazioni di riferimento a livello nazionale è necessario che le eventuali relazioni di riferimento già presentate ma ancora in corso di validazione, siano adeguate ai contenuti richiesti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 272 del 13 novembre 2014 .

cf GR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ABBREVIAZIONI

| | |
|-------------|--|
| AC | <i>Autorità Competente</i> |
| AIA | <i>Autorizzazione Integrata Ambientale</i> |
| BAT | <i>Best Available Techniques,</i> |
| GI | <i>Gruppo ispettivo</i> |
| IPPC | <i>Integrated Pollution Prevention and Control</i> |
| MUD | <i>Modulo unico di dichiarazione</i> |
| PMC | <i>Piano di Monitoraggio e Controllo</i> |
| PRTR | <i>Pollution Release and Transfer Register</i> |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.